**TRIBUNALE DI MANTOVA**

**SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

**Ricorso per l'ammissione al PIANO di RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI per superare la crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'artt. 66 e 67 e segg. del D.lgs. n° 14/2019**

**delle sig.re Compagnoni Rachele e Compagnoni Carolina**

nell'interesse delle Signore **COMPAGNONI CAROLINA** C.F. CMPCLN88B69E897M nata a Mantova il 29.02.1988 e **COMPAGNONI RACHELE** C.F. CMPRHL92C50A470M nata a Asola (Mn) il 10.03.1992, entrambe di stato libero,sorelle entrambe residenti in Bozzolo, Via Boriani, 7, ma, ai fini del presente procedimento, rappresentate, assistite e difese, in virtù di procura alle liti,ex art.83 cpc,III comma, in calce al presente atto dall'avv. Paolo Soardo ed elettivamente domiciliate nel suo studio in Mantova – Piazza Martiri di Belfiore n° 7, difensore che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec: paolo.soardo@avvocatimantova.it,

**Premesso che**

- le istanti versano in una situazione patrimoniale di crisi, data l'impossibilità di adempiere a tutte le obbligazioni nei confronti dei creditori;
- hanno i requisiti per presentare un'unica istanza e ricorrere, altresì, all'istituto della procedura familiare ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n° 14/2019;
- trovandosi, così, in stato di sovraidebitamento, in data 07.11.2024 le istanti hanno presentato domanda di nomina del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, protocollata con il n° OCC 27/2024 avanti l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Mantova **(doc. 1)**,
- l'adito Organismo provvedeva, in data 17.04.2025, a nominare in qualità di Gestore della Crisi, l'Avv. Valentina Rossi con studio in Mantova – Galleria Ferri n° 6, **(doc.2).**

Le Sigg.re Compagnoni Rachele e Compagnoni Carolina, propongono un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,ex art.67 D.Lgs n.14/2019

**1) SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA**

Le ricorrenti risultano e sono legittimate alla presentazione del presente piano in quanto:

- Rivestono la figura di consumatore come stabilito dall'art. 2 lettera e) del D.Lgs n° 14/2019;
- Risultano, entrambe, essere in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2 lett. c) del D.Lgs di cui sopra;
- Non risultano essere soggette a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- Non hanno fatto ricorso, nel precedente quinquennio, ad uno dei procedimenti di cui all'art. 69 D.Lgs n° 14/2019;
- Non hanno subito provvedimento alcuno di cui all'art. 72 del D.Lgs n° 14/2019;
- Hanno fornito tutta la documentazione utile alla ricostituzione della loro situazione economica e patrimoniale.

**In ordine alla qualifica di "socio accomandante" nella Compagnoni Segnaletica di Compagnoni Fiore & C. s.a.s.:**

Relativamente alla condizione soggettiva "riflessa" di socio delle ricorrenti Signore Compagnoni Carolina e Compagnoni Rachele, si evidenzia che l'art.2, comma I, lett. e) CCI, definisce "consumatore" la "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*". Il consumatore, quindi, può anche essere un imprenditore o un professionista, ma la posizione debitoria che intende sistemare deve scaturire esclusivamente da obbligazioni estranee all'attività eventualmente esercitata. La partecipazione societaria che emerge dalla dichiarazione dei redditi prodotta dalle istanti consente di rilevare la qualifica delle stesse quali socie accomandanti in una società di persone: quanto affermato, tuttavia, non muta la condizione personale delle stesse, atteso il fatto che il ruolo di unico amministratore all'interno della

compagine societaria è svolto da un soggetto diverso dalle istanti, come provato dalla visura camerale della predetta società. **(doc.3)**.

In conclusione, alla luce di quanto sopra, non risultano evidenti elementi dai quali possa trarsi la prova che le istanti rivestano incarichi di amministratori, a maggior ragione considerando anche la qualità di entrambe di socio accomandante (peraltro per quota modestissima,3%, come si evince dalla camerale superiore,**doc.3**), vale a dire un socio privo di qualsiasi potere di amministrazione all'interno della società stessa.

**In ordine alla qualifica di "consumatore" rispetto alle fideiussioni:**

Quanto alla qualifica di consumatore sovraindebitato ex art.2 CCI, comma I, lett. e), l'esposizione debitoria delle ricorrenti è causalmente riconducibile all'avvenuta accettazione ereditaria del compendio patrimoniale di cui la madre, Signora [redacted] (madre delle comparenti e moglie del signor [redacted] Compagnoni unico,di fatto, deus ex machina di ogni attività imprenditoriale della Famiglia Compagnoni), era titolare: quest'ultimo era composto dall'insieme delle fideiussioni che quest'ultima aveva prestato a favore della ormai fallita società Fiore Compagnoni s.r.l., nonché dall'ammontare di tutti i debiti della predetta società della quale la signora Morelli Carmela, deteneva il 49% del capitale sociale. Sul punto è bene specificare, inoltre, che al momento della sottoscrizione delle predette fideiussioni, le istanti erano completamente estranee alla compagine sociale, entrandovi invece a far parte solo conseguentemente al decesso della madre (avvenuta prematuramente il 29.11.2010); ma vi è di più: all'interno della predetta società, le Signore Compagnoni Carolina e Compagnoni Rachele - pur essendone risultate per qualche anno socie di capitale nella rispettiva quota di 1/3 – non hanno mai partecipato alla vita sociale della stessa, alle scelte nonché alle decisioni operative ed imprenditoriali,per completa inesperienza e per la giovane età delle stesse (si osserva e sottolinea, infatti, che al momento del decesso della giovane madre, avevano, infatti, Carolina 22 anni e Rachele 18 anni ed erano entrambe studentesse, in quegli anni;ed in particolare Carolina studentessa

universitaria -in scienze sociali- e Rachele, alle superiori,al liceo linguistico:per dire,ed evidenziare, che una fideiussione non l'avevano mai vista..... nemmeno sui libri di testo scolastici).

Ne consegue, quindi, non solo che le istanti Signore Compagnoni Carolina e Compagnoni Rachele non abbiano mai prestato personalmente né sottoscritto le predette garanzie (nella veste di fideiussioni) a favore della liquidata società Fiore Compagnoni s.r.l., ma che la veste di "fideiussore" altro non sia che il "riflesso giuridico" dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità della madre, motivo per il quale non si può certo negare la qualifica di consumatore delle ricorrenti. A rafforzare ancora la veste di consumatore si aggiungono, infine, da un lato la totale estraneità da parte delle istanti – al momento della sottoscrizione delle predette garanzie – alla compagine sociale della ormai liquidata Fiore Compagnoni s.r.l.; nonché conseguentemente, dall'altro, sia la totale inoperatività di entrambe all'interno della stessa quanto la circostanza di non aver mai ricoperto cariche gestorie o dirigenziali nemmeno nel corso degli anni in cui risultavano titolari pro quota del capitale detenuto precedentemente dalla madre.

Del resto la Corte di Cassazione (Sezioni Unite Ordinanza N.5868/2023 e poi con sentenza n.29745/2025) ha ben delineato i "**tratti**" del fideiussore come "consumatore": La tempistica delle fideiussioni a ridosso della cessazione dell'attività, la funzione di reale garanzia, lo stretto collegamento tra l'attività del fideiussore e l'attività imprenditoriale.

Alla luce di tale granitico orientamento le signore Compagnoni hanno il diritto di presentare questa procedura in quanto,per ogni profilo,sono si "fideiussori",ma rivestono la qualifica sostanziale di "consumatore".

In altri termini, la Cassazione ribadisce che il piano di ristrutturazione dei debiti "è pensato" per chi si è indebitato per esigenze personali e familiari, non per chi ha sostenuto in modo strutturale un attività di un impresa tramite,appunto, fideiussioni.

**In ordine alla qualifica di "consumatore" rispetto all'attività svolta in passato dalla Signora Compagnoni Carolina:**

Da ultimo, infine, per chiarezza e trasparenza si precisa come la Signora Carolina Compagnoni sia stata in passato imprenditrice ex art.2082 c.c. e quindi, titolare di partita iva per attività precedentemente svolte.

Con riferimento a queste però, preme precisare come le stesse attività si siano sempre chiuse – come anche documentato dalla visura storica personale che si produce, (**doc. 4**) – non residuando alcun debito.

## 2) ESPOSIZIONE DEBITORIA E RAGIONI DELL'INDEBITAMENTO

L'esistente situazione di sovraindebitamento delle Signore Compagnoni Carolina e Compagnoni Rachele è da ricondursi sostanzialmente ad una sola causa,come detto ut supra, quale l'avvenuta accettazione dell'asse ereditario della madre, Sig.ra [redacted] Quest'ultima, poco prima di scomparire prematuramente, prestava garanzie (nello specifico fideiussioni) a favore della società Compagnoni Fiore s.r.l. per il complessivo importo di euro 1.148.586,00; società della quale deteneva il capitale sociale nella misura del 49%, con la maggioranza in capo al marito Fiore Compagnoni, padre dell'odierne istanti.

Conseguentemente alla dipartita della Sig.ra [redacted], Carolina e Rachele, si affidavano - vista la scomparsa della madre – totalmente al padre [redacted] Compagnoni, il quale non aveva mai reso edotte le figlie (anche per la loro giovane età e per la loro inesperienza per essere solo studentesse) circa l'andamento economico-finanziario della società Compagnoni Fiore s.r.l. né tantomeno di quanto questo impattasse sull'andamento della famiglia, dal momento stesso che la predetta società costituiva, in quel momento, la sola ed unica fonte di reddito ed entrata dell'intero nucleo famigliare.

Peraltro, lo stile ed il tenore di vita tenuti dal padre, anche dopo la morte della moglie, infatti, unitamente alla apparente situazione di benessere economico, facevano presupporre a Carolina e Rachele che anche il patrimonio ereditario della madre, Sig.ra Carmela, sarebbe stato solido

economicamente, tale quindi da poter far sostenere all'intera famiglia - anche in ottica futura - il medesimo stile di vita condotto dal padre: la realtà dei fatti, però, purtroppo si dimostrava gravemente differente.

Per tali motivazioni, Carolina e Rachele - prive di qualsiasi esperienza, e tanto più di cognizioni e nozioni giuridiche, non consigliate dal padre circa la "non convenienza" dell'accettazione, né tantomeno mai messe al corrente dallo stesso della reale situazione economico-finanziaria della famiglia, e della società Fiore Compagnoni s.r.l. - accettavano tacitamente l'eredità della mamma.

Solo a seguito all'avvenuta accettazione, si rivelava e palesava alle eredi il reale stato patrimoniale della Sig.ra [redacted] composto da tutte le fideiussioni che quest'ultima prestava e sottoscriveva agli inizi dell'attività per la concessione di mutui e/o finanziamenti a favore della società Fiore Compagnoni s.r.l. nonché da tutte le passività generate dalla predetta società: solo a tal punto il padre, Signor [redacted] Compagnoni, rendeva edotte Carolina e Rachele della reale situazione di grave dissesto economico, patrimoniale e finanziaria, tale da non poter esser più nascosta, anche alla luce – soprattutto - dell'avvenuto pignoramento della casa di famiglia.

Carolina e Rachele subentravano quindi pro quota (unitamente al padre), alla tenera età di 22 e 18 anni, nella totalità dei rapporti giuridici passivi precedentemente appartenenti alla madre e conseguentemente si trovavano titolari di uno sproporzionato ammontare di debiti sorti, solo ed esclusivamente, in conseguenza dell'avvenuta accettazione della "*heredias damnosa*" della Signora [redacted].

La situazione di dissesto economico famigliare non faceva altro che peggiorare negli anni successivi, a maggior ragione considerando lo stato di decozione nel quale versava la società Fiore Compagnoni s.r.l., della quale veniva dichiarato il fallimento nell'anno 2016 da parte del Tribunale di Mantova con sentenza n° 90/2016.

La situazione economica di crisi spingeva, quindi, Carolina e Rachele a cercare lavori (anche part time) tali che consentissero loro sia di aiutare economicamente il padre con i costi relativi agli studi, sia di contribuire, per

quanto possibile, al sostentamento della famiglia: per quanto l'impegno profuso fosse considerevole ed ammirabile, i debiti della fallita società Fiore Compagnoni s.r.l risultavano - unitamente a quanto ereditato dalla madre – tali da assorbire totalmente quanto percepito dalle istanti per i predetti lavori; rendendo, quindi, i predetti sforzi lavorativi risultassero pressoché vani.

In conclusione, ad oggi, Carolina e Rachele si trovano in un evidente stato di sovraindebitamento "incolpevole", da loro non determinato né cagionato in alcun modo, ma frutto,ci si ripete, solamente dell'avvenuta accettazione dell'eredità della madre: in tal modo, infatti, divenendo le odierne istanti titolari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Signora [redacted] (con enorme prevalenza dei secondi sui primi, tanto da potersi considerare a tutti gli effetti una "*hereditas damnosa*"), acquisivano pro quota, la titolarità delle fideiussioni prestate nonché dei debiti contratti dalla poi fallita società Fiore Compagnoni s.r.l. per valori che, ancora ad oggi, non possono esser in alcun modo soddisfatti.

Relativamente alla condizione soggettiva "riflessa" di socio delle ricorrenti Signora Compagnoni Carolina e Rachele), si evidenzia che l'art.2, comma I, lett. e) CCI, definisce "consumatore" la "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*". Il consumatore quindi può anche essere un imprenditore o un professionista, ma la posizione debitoria che intende sistemare deve scaturire esclusivamente da obbligazioni estranee all'attività eventualmente esercitata. La partecipazione societaria che emerge dalla dichiarazione dei redditi prodotta dalla istante consente di rilevare la qualifica della stessa quale socia in una società di persone, ma tuttavia non muta la condizione personale della stessa, atteso il fatto che il ruolo di amministratore all'interno della compagine societaria è svolto da un soggetto diverso dalle Signore Carolina e Rachele Compagnoni; non sono quindi evidenti, allo stato, elementi dai quali possa trarsi la prova che le istanti rivestano incarichi di amministratoti, a maggior ragione considerando la qualità di socie accomandanti, vale a dire socio privo del potere di

amministrazione all'interno della società stessa. Quanto alla qualifica di consumatore sovraindebitato ex art.2 CCI, comma I, lett. e), l'esposizione debitoria della ricorrente è causalmente riconducibile alle fideiussioni prestate dalla madre Signora [redacted] alla società Compagnoni Fiore s.r.l. in liquidazione, società alla quale le ricorrenti erano del tutto estranee al momento della sottoscrizione delle stesse; inoltre tanto la Giurisprudenza – anche comunitaria – quanto la dottrina sono concordi nel ritenere che anche il fideiussore possa adire le procedure previste dal nuovo CCI. Infatti, la Suprema Corte afferma che "la Corte di Giustizia CE, con pronunce 19 novembre 2015 (causa C- 74/15) e 14 settembre 2016 (causa C- 534/15) ha ritenuto (con riferimento a fattispecie relative a garanzie fideiussorie) che le "*regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore*" e quindi che "*l'oggetto del contratto è quindi irrilevante*"; che è "dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la Dir. n.93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica" e che "*tale criterio corrisponde all'idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito da tale direttiva, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità*" e che "*questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione stipulato tra un istituto bancario e un consumatore*".

**3)ATTIVO – SITUAZIONE PATRIMONIALE**

**Disponibilità finanziarie - Redditi**

La Sig.ra Compagnoni Carolina é attualmente impiegata a tempo indeterminato dalla quale percepisce un netto mensile di circa € 1.700,00, (**doc.5** busta paga) c/o Compagnoni Segnaletica sas.

Invece la Sig.ra Compagnoni Rachele risulta disoccupata e percepisce una indennità di disoccupazione di circa € 245,00 (**doc.6**).

**Beni mobili registrati**

Nessun bene

**Beni Immobili**

Nessun bene

**Passivi**

Nelle procedure a carattere familiare si ritiene necessario per chiarezza predisporre n° 2 passivi, uno per la Sig.ra Carolina ed uno per la Sig.ra Rachele.

**Passivo Sig.ra Compagnoni Carolina**

| Creditore | Importo | Natura del credito |
|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate – Riscossioni | 29.123,95 | Privilegio |
| Agenzia delle Entrate | 41.017,46 | Privilegio |
| Comune di Bozzolo (per IMU) | 13.474,00 | Privilegio |
| Organa spv S.r.l. | 191.631,10 | Chirografo |
| Ortles 21 S.r.l. | 26.666,66 | Chirografo |
| Red Sea spv S.r.l. | 17.036,00 | Chirografo |
| **TOTALE** | **318.949,17** | |

**Passivo Sig.ra Compagnoni Rachele**

| Creditore | Importo | Natura del credito |
|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate – Riscossioni-Mantova | 24.615,27 | Privilegio |
| Agenzia delle Entrate (Brescia) | 38.830,56 | Privilegio |
| Comune di Bozzolo (per IMU) | 19.979,99 | Privilegio |
| Organa spv S.r.l. | 191.631,10 | Chirografo |
| Ortles 21 S.r.l. | 26.666,66 | Chirografo |
| Red Sea spv S.r.l. | 17.036,00 | Chirografo |
| Consorzio di Bonifica Navarolo (acqua) | 42,34 | Privilegio |
| **TOTALE** | **318.801,92** | |

In dettaglio, si precisa la situazione debiti privilegiati e debiti chirografari delle sovraindebitate:

Situazione Compagnoni Carolina

| | |
|---|---|
| Debiti privilegiati | 83.615,41 |
| Debiti chirografari | 235.333,76 |
| T O T A L E | 318.949,17 |

Situazione Compagnoni Rachele

| | |
|---|---|
| Debiti privilegiati | 83.468,16 |
| Debiti chirografari | 235.333,76 |
| T O T A L E | 318.801,92 |

**Descrizione debiti Sig.ra Compagnoni Carolina**

| Creditore |
|---|
| Agenzia delle Entrate – Riscossioni |
| Agenzia delle Entrate |
| Comune di Bozzolo |
| Organa spv S.r.l. |
| Ortles 21 S.r.l. |
| Red Sea spv S.r.l. |

**Agenzia delle Entrate - Riscossioni**

Trattasi di credito privilegiato ex art.2752 C.C. comma primo

**Agenzia delle Entrate**

Trattasi di credito privilegiato ex art.2752 C.C. comma primo

**Comune di Bozzolo**

Trattasi di credito privilegiato ex art.2752 terzo comma C.C.

**Organa spv S.r.l.**

Trattasi di credito chirografario

**Ortles 21 S.r.l.**

Trattasi di credito chirografario

**Red Sea spv S.r.l.**

Trattasi di credito chirografario

**Descrizione debiti Sig.ra Compagnoni Rachele**

| Creditore |
|---|
| Agenzia delle Entrate – Riscossioni |
| Agenzia delle Entrate di Brescia |
| Comune di Bozzolo |
| Organa spv S.r.l. |
| Ortles 21 S.r.l. |
| Red Sea spv S.r.l. |
| Consorzio di Bonifica Navarolo |

**Agenzia delle Entrate - Riscossioni**

Trattasi di credito privilegiato ex art.2752 primo comma C.C.

**Agenzia delle Entrate**

Trattasi di credito privilegiato ex art.2752 primo comma C.C.

**Comune di Bozzolo**

Trattasi di credito privilegiato ex art.2752 terzo comma C.C.

**Organa spv S.r.l.**

Trattasi di credito chirografario

**Ortles 21 S.r.l.**

Trattasi di credito chirografario

**Red Sea spv S.r.l.**

Trattasi di credito chirografario

**Consorzio di bonifica di Navarolo**

Trattasi di credito privilegiato ex art.2752 terzo comma C.C.

**1. Situazione reddituale- spese mensile – fabbisogno e piano**

Le dichiarazione dei redditi delle istanti negli ultimi 4 anni sono allegate (**doc.7-8**).

Si evidenzia,quanto segue afferente la signora Compagnoni Carolina

alla signora Carolina è stata diagnostica la fibromialgia (sindrome cronica che comporta dolore muscosceletrico diffuso, stanchezza severa e disturbi del sonno);non vi è ancora una cura specifica,quindi manca un relativo protocollo medico: pertanto può solo assumere in via continuativa farmaci per la cura del sonno con i relativi costi mensili.

Si evidenzia quanto segue afferente la signora signora Compagnoni Rachele

ha subito due interventi di riduzione dello stomaco,per ridurre l'obesità provocata anche dall'ansia e dal dolore per la perdita della mamma e della conseguente situazione familiare-economica-finanziaria:per mantenere una situazione di stabilità,ha necessità continua di essere seguita da psicologi e specialisti,e controlli continui (**doc.9** uso bollo con documentazione medica)

Le spese correnti per il sostentamento delle stesse ammontano ad € 1.000,00 secondo il prospetto che segue (determinato anche in considerazione che le istanti convivono con la nonna e con il padre):

*Prospetto delle spese mensili per entrambe*

| | |
|---|---|
| Spese alimentari | 500,00 |
| Contributo utenze | 100,00 |
| Spese varie ed eventuali (abbigliamento, spese sanitarie, farmaci,visite mediche, eventuali straordinarie) | 300,00 |
| Spese mantenimento auto | Nessuna |
| Spese per utenze personali (cellulare etc) | 100,00 |
| TOTALE | 1.000,00 |

Il minimo vitale, ossia quella quota parte del reddito o dell'eventuale conto corrente che non può essere pignorato e sequestrato, va calcolato facendo

riferimento ad una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista.
In ordine all'assegno sociale stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in riferimento all'anno 2026 è fissato in € 546,24 per 13 mensilità ossia annuo di € 7.101,12

**VERIFICA DELLE UTILITA' RILEVANTI Sig.ra Compagnoni Carolina**

| | |
|---|---|
| *assegno sociale inps al mese per il 2026 (fonte Inps)* | *546,24 €* |
| (A Assegno sociale anno 2026 (€. 546,24 x 13 mensilità) | 7.101,12 € |
| (B Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di 7.101,12) | 3.550,56 € |
| (C Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo | ***10.651.68 €*** |
| Componenti del nucleo familiare | *4* |
| (D Parametro di equivalenza ISEE 2026 (nucleo 4 persone) | 2,46 |
| (E ) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (C x D) | **26.203,14 €** |
| (F) Reddito annuo netto del debitore (€. 1.700 mensili x 13 mensilità) | 20.961,89€ |
| (G ) Utilità rilevanti (F - E) | - 5.241,25 € |

VERIFICA DELLE UTILITA' RILEVANTI Sig.ra Compagnoni Rachele

| | |
|---|---|
| *assegno sociale inps al mese per il 2026 (fonte Inps)* | *546,24 €* |
| (A Assegno sociale anno 2026 (€. 546,24 x 13 mensilità) | 7.101,12 € |
| (B Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di 7.101,12) | 3.550,56 € |
| (C Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo | ***10.651.68 €*** |
| Componenti del nucleo familiare | *4* |
| (D Parametro di equivalenza ISEE 2026 (nucleo 4 persone) | 2,46 |
| (E Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (C x D) | **26.203,14 €** |
| (F) Reddito annuo netto del debitore (€. _____mensili x 13 mensilità) | 16.999,00 € |
| (G Utilità rilevanti (F - E) | - 9.204,14 € |

Si evince in modo palese, anche da quanto sopra rappresentato, ossia che per mantenere un dignitoso tenore di vita, l'offerta messa a disposizione, da entrambe le ricorrenti, sia adeguata e congrua.

Pertanto, in ragione delle entrate, si propone ai creditori un piano che fonda l'attivo su quanto segue:

- ⇨ Versamento a favore della procedura della quota parte delle proprie entrate da parte della Sig.ra Compagnoni Carolina di complessivi € **26.000,00** mediante 13 versamenti mensili di € 500,00 per 4 anni;
- ⇨ Versamento a favore della procedura della quota parte delle proprie entrate da parte della Sig.ra Compagnoni Rachele di complessivi € **9.600,00** mediante 12 versamenti mensili di € 200,00 per 4 anni.
- ⇨ **Valutazione sulla proposta del piano e confronto con l'alternativa liquidatoria**

I creditori delle sovraindebitate sono rappresentate da professionisti che godono di prededuzione ex art. 6, comma 1, C.C.I.I. e più precisamente:

- O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Mantova per la somma di € 6.926,68,
- Altre spese di procedura pari ad € 500,00,

per un totale complessivo di € 7.426,68.

La situazione, nel merito, è la seguente:

- Compagnoni Carolina

| | | |
|---|---|---|
| Somme messe a disposizione | € | 26.000,00 |
| Pagamento crediti prededucibili* | € | 5.423,97 |
| Somma residua a disposizione | € | 20.576,03 |

- Compagnoni Rachele

| | | |
|---|---|---|
| Somme messe a disposizione | € | 9.600,00 |
| Pagamento crediti prededucibili* | € | 2.002,71 |
| Somma residua a disposizione | € | 7.597,29 |

* calcolo proporzionale a mente dell'art.66 comma 5 CCII.

Si ritiene opportuno prevedere un prospetto riepilogativo relativo alle sovraindebitate:

Per i creditori privilegiati,per errore materiale, non si sono inseriti i gradi di privilegio:si sono così integrati gli schemi,come segue

**Sig.ra Compagnoni Carolina**

| Passivo | Debito totale | Presumibile soddisfo | % soddisfo |
|---|---|---|---|
| Spese prededotte | **5.423,97** | **5.423,97** | **100%** |
| Attivo a disposizione dei creditori privilegiati | 20.576,03 | | |
| Creditori privilegiati ex art.2751 bis n.2 C.C. (avvocato e commercialista) | 5.842,69 | 5.842,69 | 100% |
| Creditori privilegiati | 83.615,41 | 14.733,34 | 17,62% |
| -2752 comma 1 C.C. -grado 18 | 70.141,18 | 14.733,34 | 21,01% |
| -2752 comma 3 C.C.-grado 20 | 13.474,00 | == | == |

**Sig.ra Compagnoni Rachele**

| Passivo | Debito totale | Presumibile soddisfo | % soddisfo |
|---|---|---|---|
| Spese prededotte | **2.002,71** | **2.002,71** | **100%** |
| Attivo a disposizione dei creditori privilegiati | 7.597,29 | | |
| Creditori | 2.157,31 | 2.157,31 | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| privilegiati ex art.2751 bis n.2 c.c. (avvocato e commercialista) | | | |
| Creditori privilegiati | 83.468,16 | 5.439,98 | 6,52% |
| -2752 comma 1 c.c. -grado 18 | 63.445,83 | 5.439,98 | 8,57% |
| -2752 comma 3 c.c.-grado 20 | 20.022,33 | == | == |

Si da atto che al termine del quadriennio verranno riconosciuti interessi legali, come da art. 67 comma 4 CCII, nelle seguenti misure e solo per i crediti di cui all'art. 2751 bis n° 2, non riconoscendo interesse alcuno per altri crediti, seppur privilegiati, in quanto non vi è capienza di attivo.

Ipotizzando come data di omologa il 30.09.2026 e ritenuto che i creditori privilegiati di cui all'art. 2751 bis n° 2 verranno pagati al secondo anno dell'omologa, gli interessi da corrispondere agli stessi saranno pari ad euro di € 256,36.

**Sicchè il nuovo piano sarà il seguente:**

**Sig.ra Compagnoni Carolina**

| Passivo | Debito Totale | Presumibile soddisfo | % Soddisfo |
|---|---|---|---|
| Spese prededotte | 5.423,97 | 5.423,97 | 100% |
| Attivo a disposizione dei creditori privilegiati | 20.576,03 | | |
| Creditori privilegiati ex art. 2751 bis n° 2 c.c. (avvocato e commercialista) | 5.970,87* | 5.970,87* | 100% |
| Creditori privilegiati | 83.615,41 | | |
| - 2752 comma 1 c.c.- - grado 18 | 70.141,18 | 14.605,16 | 20,82% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - 2752 comma 3 – grado 20 | 13.474,00 | == | == |

*comprensivo di interessi legali.

**Sig.ra Compagnoni Rachele**

| Passivo | Debito Totale | Presumibile soddisfo | % Soddisfo |
|---|---|---|---|
| Spese prededotte | 2.002,71 | 2.002,71 | 100% |
| Attivo a disposizione dei creditori privilegiati | 7.597,29 | | |
| Creditori privilegiati ex art. 2751 bis n° 2 c.c. (avvocato e commercialista) | 2.285,49* | 2.285,49* | 100% |
| Creditori privilegiati | 83.468,16 | | |
| - 2752 comma 1 c.c. - grado 18 | 63.445,83 | 5.311,80 | 8,37% |
| - 2752 comma 3 - c.c. - grado 20 | 20.022,33 | == | == |

*comprensivo di interessi legali.

In merito all'alternativa liquidatoria: il sovraindebitamento non potrebbe essere risolto con vendita/e giudiziarie in quanto le ricorrenti non possiedono ne' beni immobili ne' beni mobili registrati.

**Tempistiche e modalità di pagamento**

All'omologa del piano di ristrutturazione, le ricorrenti provvederanno, senza indugio alcuno, al versamento, su un conto corrente aperto a favore della procedura, di quanto dalle stesse proposto.

Dato che il piano contempla un attivo liquidabile pari a complessivi € 35.600,00 + **256,36 interessi** (€ 26.256,36,00 Sig.ra Compagnoni Carolina e € 9.600,00 Sig.ra Compagnoni Rachele)

Le ripartizioni ai creditori avverranno semestralmente entro l'ultimo giorno di ogni semestre.

I creditori verranno soddisfatti sulla base del grado di privilegio.

Gli importi da liquidare semestralmente saranno i seguenti

1° anno post omologa:

**1° semestre:** €. 4.000,00 Prededuzione – O.C.C.;

**2° semestre:** €. 3.426,68 Prededuzione – O.C.C;

2° anno dall'omologa

**1° semestre:** €. 4.000,00 + 128,18 50% quota interessi (quota parte Avv.to e Commercialista);

**2° semestre:** € 4.000,00 + 128,18 50% quota interessi (Avv.to e Commercialista;

3° anno omologa

**1° semestre;** €. 6.000,00 Privilegiati;

**2° semestre:** €. 4.000,00 Privilegiati;

4° anno omologa

**1° semestre:** €. 4.200,00 Privilegiati;

**2° semestre:** €. 5.973,32 Privilegiati.

Il primo versamento, per consentire primariamente gli adempimenti conseguenti all'omologa del piano, nonché i successivi verranno effettuati entro il giorno 15 del mese successivo all'omologa stessa.

*****

**IN ORDINE A PROCEDURE PRESSO TERZI PENDENTI**

Dopo il deposito del ricorso (3.9.2026),in data 9.9.2026 le signore Compagnoni Rachele e Compagnoni Carolina hanno patito il pignoramento del proprio conto corrente personale,acceso presso la Banca Credito Padano,società Cooperativa Filiale di Casalmaggiore, ad iniziativa del soggetto creditore Red Sea spv srl;e tanto per euro 555.899,97 (di tale circostanza le comparenti ne sono venute a conoscenza solamente verbalmente dal personale della detta Filiale in data

9.9.26,personale che ha impedito l'uso del C/C alle signore Compagnoni;e tanto in quanto, molto probabilmente, l'atto di pignoramento è stato notificato dalla società creditrice,alla banca terza pignorata, a mezzo PEC, ed alle debitrici a mezzo posta;e l'atto non è ancora stato consegnato e non si può quindi produrne copia);ma ci riserva di produrla non appena sarà possibile.
La prefata Filiale non ha voluto rilasciare copia nonostante le varie richieste

^^^^^^^^^^^^^^^^

**IN ORDINE ALLA RELAZIONE A CURA DEL GESTORE ELLA CRISI AVV.VALENTINA ROSSI**

L'avv.Valentina Rossi nella Sua relazione, notificata al sottoscritto in data 5.8.2026,in tutta la sua relazione,ed in particolare nel punto 10 "conclusioni", riconosce la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità come sopra esposti dal sottoscritto:ed particolare sulla qualifica di "consumatrici" delle istanti,sulla irrilevanza, ai fini della presente procedura, del ruolo di "socie accomandanti" (al 3%) delle comparenti,sulla "inesistenza di condizioni ostative" ex art.69 CCII,sulla "diligenza nell'assumere le obbligazioni" ,sulla "incapacità ad adempiere" e sul c.d."merito creditizio".

Al riguardo di tale ultimo punto è giusto sottolineare come i finanziatori originari, in modo assolutamente "negligente e colposo",per non dir d'altro.....,non hanno assolutamente valutato il "merito creditizio" delle istanti (che di fatto erano prive di reddito in quanto studentesse,ma ciò nonostante hanno insistito,nel corso del 2012, per ottenere la sottoscrizione in capo alle deducenti delle tre fideiussioni,per complessivi ingenti importi;e tanto in sostituzione delle fideiussioni prestate,a suo tempo, dalla madre, poi deceduta,(come ben descritto nella relazione dell'OCC alle pagine 6 e 7).

Comportamento degli istituti di credito che, di fatto, impedisce, logicamente e per tabulas, di contestare,ex art.69 II comma C.C.I.I., la convenienza della presente proposta in sede di omologa.

Del resto la stessa "negligenza e colpa", si è "mantenuta" costante, durante la fase istruttoria, in capo ai cessionari (dei crediti ceduti dagli originari creditori),che non hanno mai risposto alle richieste del Gestore della crisi, in ordine alla entità del crediti residui:"negligenza" che ha comportato molta

attività di ricerca e di approfondimento,in questi mesi,per porre in essere un quadro completo della situazione delle deducenti.

Parimenti l'avv.Rossi ha ritenuto "fattibile" il piano di ristrutturazione come proposto dalle deducenti,come completa ed attendibile la documentazione presentata.

L'avv.Rossi ha, quindi, espresso parere favorevole sia all'ammissione della procedura sia alla sua omologazione del piano come proposto dalle signore Carolina e Rachele Compagnoni ex art.66,67,68 e 70 C.C.I.I anche con la nuova relazione redatta il 18.9.2026 confermando queoll areatta il d.

*****

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto avv.Paolo Soardo,difensore delle signore **CAROLINA COMPAGNONI E RACHELE COMPAGNONI** come da procura allegata

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale, visti e considerati gli articoli 66,67,68, voglia:

- ammettere le istanti alla procedura di sovraindebitamento "piano di ristrutturazione del debito del consumatore" e per l'effetto, ai sensi dell'art.70 CCII;

- verificata l'ammissibilità della Proposta e del Piano, ne disponga con decreto la pubblicazione e la comunicazione a tutti i creditori, da effettuarsi a cura dell'OCC entro i successivi 30 giorni;

- con il medesimo Decreto, per non pregiudicare la fattibilità del piano, applichi tutte le c.d. "Misure protettive" idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, tra le quali la sospensione delle trattenute e/o cessioni del quinto/sesto/settimo dello stipendio delle istanti percepito e/o delegazioni di pagamento eventualmente in essere in capo alle ricorrenti:in particolare venda adottata,come misura protettiva, la sospensione della procedura presso terzi, sui conti correnti delle deducenti, promossa in questi giorni da Red Sea spv srl sopra cennata,anche perchè in difetto le comparenti non potrebbero dare corso ai pagamenti programmati;

- verificata la fattibilità del piano, anche alla luce delle eventuali modifiche proposte dall'O.C.C,ex art.70 comma 6 C.C.I.I., emetta la sentenza di omologa

del piano, dichiarando chiusa la presente procedura,ex art.70 comma 7 C.C.I.I.;

- ammettere sin da ora le ricorrenti al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che non risultano soddisfatti.

Con espressa riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove ritenuta necessaria dall'intestato Tribunale,entro un fissando termine.

**In via istruttoria**

Si depositano i seguenti documenti:

1. domanda di nomina del gestore;
2. provvedimento di nomina Gestore Crisi;
3. Visura C.C.I.A.A. Compagnoni Segnaletica Sas
4. Visura storica anagrafica Carolina Compagnoni
5. Buste paga Carolina Compagnoni
6. Documento che attesta la Naspi a favore di Rachele Compagnoni
7. Modello Unico anni 2025/2024/2023/2022/ Sig.ra Rachele
8. Modello Unico anni 2025/2024/2023/2022/ Sig.ra Carolina
9. documentazione Medica Rachele Compagnoni
10. Estratto debitorio agenzia delle entrate – riscossioni
11. Documenti di identità
12. certificato stato di famiglia
13. Relazione del gestore come notificata il 5.8.2026 con tutti i documenti allegati
14. nuova Relazione del gestore del 18.9.2026

Con assoluta osservanza.

Mantova, lì 21.9.2026

avv. Paolo Soardo